

DELIBERAZIONE 27 LUGLIO 2022

351/2022/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA CHIRON ENERGY REAL ESTATE S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE CON CODICE DI RINTRACCIABILITÀ T0737501

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1214^a riunione del 27 luglio 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 24 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare l'allegato A recante "Testo Integrato Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 25 ottobre 2021 (prot. Autorità 39653 del 25 ottobre 2021), Chiron Energy Real Estate S.r.l. (di seguito anche: reclamante o Chiron) ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito anche: gestore o e-distribuzione) la valorizzazione del corrispettivo e le tempistiche per la connessione alla rete pubblica in media tensione di un lotto di due impianti fotovoltaici, di cui al preventivo recante il codice di rintracciabilità T0737501;
2. con nota del 29 ottobre 2021 (prot. 40434), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 4 novembre 2021 (prot. Autorità 41361 del 5 novembre 2021), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
4. con nota del 10 novembre 2021 (prot. 42108 del 10 novembre 2021), il reclamante ha replicato alla memoria del gestore;
5. in data 5 luglio 2022, la Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della Disciplina

QUADRO NORMATIVO:

6. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a. l’articolo 1, comma 1.1, lettera p), secondo cui l’impianto per la connessione è l’insieme degli impianti realizzati a partire dal punto di inserimento sulla rete esistente, necessari per la connessione alla rete di un impianto di produzione. L’impianto per la connessione è costituito dall’impianto di rete per la connessione e dall’impianto di utenza per la connessione;
 - b. l’articolo 1, comma 1.1, lettera q), secondo cui l’impianto di rete per la connessione è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete, compresa tra il punto di inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione;
 - c. l’articolo 1, comma 1.1, lettera t), secondo cui i lavori complessi sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto del gestore di rete in tutti i casi non compresi nella definizione di lavori semplici;
 - d. l’articolo 1, comma 1.1, lettera u), secondo cui i lavori semplici sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto del gestore di rete eseguita con un intervento limitato alla presa ed eventualmente alle apparecchiature di misura;
 - e. l’articolo 1, comma 1.1, lettera x), secondo cui il lotto di impianti di produzione è un gruppo di impianti di produzione distinti, alimentati da fonti rinnovabili e/o di cogenerazione ad alto rendimento ubicati sullo stesso terreno o su terreni adiacenti eventualmente separati unicamente da

- strada, strada ferrata o corso d'acqua. Gli impianti di produzione che compongono un lotto devono avere una potenza in immissione richiesta tale da consentire, per ciascuno di essi, l'erogazione del servizio di connessione esclusivamente in bassa o media tensione;
- f. l'articolo 1, comma 1.1, lettera dd), secondo cui la potenza in immissione richiesta è il valore della potenza in immissione complessivamente disponibile dopo gli interventi da effettuare senza che l'utente sia disconnesso;
 - g. l'articolo 1, comma 1.1, lettera jj), secondo cui la soluzione tecnica minima per la connessione è la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito a una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la medesima richiesta di connessione, tenendo conto delle peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce;
 - h. l'articolo 1, comma 1.1, lettera mm), secondo cui il tempo di realizzazione della connessione è il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori sul punto di connessione e la data di completamento della connessione;
 - i. l'articolo 1, comma 1.2, lettera e), secondo cui la STMG è la soluzione tecnica minima generale per la connessione;
 - j. l'articolo 7, comma 7.8, secondo cui, tra l'altro, il preventivo accettato relativo alle connessioni alle reti in bassa e media tensione può essere modificato, previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell'evoluzione del sistema elettrico locale;
 - k. l'articolo 10, comma 10.1, secondo cui, tra l'altro, nel caso di lavori complessi relativi alle connessioni alle reti in bassa e media tensione, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 90 giorni lavorativi, aumentato di 15 giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro;
 - l. l'articolo 18 che disciplina le disposizioni regolatorie per le connessioni dei lotti di impianti di produzione ed in particolare:
 - il comma 18.1, secondo cui, qualora il richiedente abbia la necessità di connettere alla rete elettrica un lotto di impianti di produzione, può avvalersi della procedura disciplinata dalle disposizioni previste dall'articolo 18;
 - il comma 18.2, secondo cui, tra l'altro, la richiesta di connessione è unica per ciascun lotto di impianti di produzione ed è presentata all'impresa distributrice e la potenza in immissione complessivamente richiesta è pari alla somma delle potenze in immissione richieste per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto;

- il comma 18.4, secondo cui, tra l'altro, il gestore di rete predispose un unico preventivo che prevede la realizzazione di connessioni separate per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto;
- il comma 18.5, secondo cui qualora la potenza in immissione complessivamente richiesta, come definita dal comma 18.2, sia maggiore di 6.000 kW, si applicano le condizioni procedurali ed economiche previste nella Parte IV relativa alle connessioni alle reti in alta e altissima tensione;
- m. l'articolo 23, comma 23.1, secondo cui, tra l'altro, il tempo per la realizzazione della connessione, qualora non definito nella Parte IV del TICA relativa alle connessioni in alta e altissima tensione, è indicato dal gestore di rete nelle proprie Modalità e Condizioni Contrattuali (MCC) in modo che sia univocamente individuabile e verificabile;
- n. l'articolo 26, comma 26.2, secondo cui, tra l'altro, ai fini della determinazione del corrispettivo per la connessione relativo alle connessioni alle reti in alta e altissima tensione si debba tenere conto del parametro-soglia previsto dalla Tabella 1 del TICA;
- o. la Tabella 1 che definisce i valori del parametro-soglia relativo alle connessioni alle reti in alta e altissima tensione, parametrizzati in €/km fino al valore massimo di 1 km, per le diverse tipologie di linee elettriche in alta e altissima tensione che possono essere realizzate, differenziando tra linee in cavo interrato e linee in cavo aereo.

QUADRO FATTUALE:

7. In data 3 aprile 2020, il reclamante presentava al gestore la richiesta di connessione di un lotto di due impianti fotovoltaici avente potenza in immissione complessiva pari a 13964,64 kW, situato in via Chiaroni SNC, nel Comune di San Martino di Venezze (RO);
8. in data 14 agosto 2020, il gestore trasmetteva al reclamante il preventivo per la connessione avente codice di rintracciabilità T0737501;
9. in data 12 ottobre 2020, il reclamante accettava il preventivo di connessione;
10. in data 31 marzo 2021, il reclamante comunicava l'avvio dell'iter autorizzativo incardinato presso la Regione Veneto;
11. in data 20 maggio 2021, il reclamante inviava richiesta di modifica della soluzione tecnica di connessione, ai sensi dell'art. 7, comma 7.8 del TICA, "*al fine di individuare una soluzione conforme alle indicazioni del Ministero della Cultura - Segretariato Generale - Segretariato Generale per il Veneto di cui alla nota MIC/SR- VEN_UO2/29/04/2021/0003557-P*";
12. in data 13 agosto 2021, il gestore inviava al reclamante il nuovo preventivo di connessione, avente il medesimo codice di rintracciabilità T0737501 del primo preventivo del 14 agosto 2020;
13. in data 24 agosto 2021, il reclamante presentava reclamo al gestore chiedendo la rettifica di presunti errori indicati nel nuovo preventivo, relativi ai seguenti profili:

- a. quantificazione del corrispettivo per la connessione;
 - b. tempistica per la realizzazione della connessione;
14. in data 28 settembre 2021, il reclamante, nelle more degli esiti del reclamo e al fine di non incorrere nella decadenza del secondo preventivo, accettava il secondo preventivo del 13 agosto 2021, oggetto della presente decisione;
15. non avendo ricevuto risposta da parte del gestore al pre-reclamo del 24 agosto 2021, il reclamante ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

16. Il reclamante ritiene che il secondo preventivo di connessione trasmesso da e-distribuzione in data 13 agosto 2021 (con nota E-DIS-13.08.2021-0687605) sia affetto da *“imprecisioni ed errori”*; in particolare, il reclamante contesta, in primo luogo, il calcolo del corrispettivo di connessione, ritenendo errata la definizione del fattore (CR), *“in quanto non è stato considerato il parametro soglia come esplicitato all’art. 26.2 del TICA lett. a)”*;
17. nel dettaglio, Chiron ritiene che, ai fini dell’applicazione del medesimo parametro-soglia, considerata la *“lunghezza complessiva di 11,355 km”* delle linee in media tensione relative all’impianto di rete per la connessione, *“si avrebbe un valore di (PS) pari a € 93.368,56 che andranno sottratti a (CR) precedentemente calcolato”*; il nuovo calcolo effettuato dal reclamante determinerebbe pertanto un corrispettivo per la connessione pari a 727.200,21 €, anziché pari a 785.149,47 € (diversamente da quanto indicato dal gestore nel secondo preventivo) e dunque con una differenza di *“57.949,26 € in meno rispetto al valore riportato in preventivo”*;
18. il reclamante, inoltre, nella citata nota di replica del 10 novembre 2021, evidenzia, con particolare riferimento alla definizione del valore del corrispettivo per la connessione, che:
- *“sin dalla prima emissione della soluzione tecnica di connessione emessa in data 01.07.2020 con nota OUT-01/07/2020-0269047 e successivamente rettificata in data 14.08.2020 con nota OUT-14/08/2020-0269521, si riportava il dettaglio del calcolo del corrispettivo di connessione applicando il parametro soglia (PS)”*;
 - *“Al punto 5 del medesimo art. 18 [del TICA, NdR] è previsto che qualora la potenza complessivamente richiesta in immissione (come definito al precedente comma 2) sia superiore di 6.000 kW, si applicano le condizioni procedurali ed economiche previste dalla Parte IV dello stesso provvedimento, relativamente alle connessioni in Alta e Altissima tensione”,* ivi compreso, *“In particolar modo l’art 26.2 comma a) [che] definisce la modalità di calcolo del corrispettivo per la connessione, dove si fa esplicito riferimento all’applicazione del parametro-soglia di cui alla tabella 1 allegata”* al TICA;
 - *“la soluzione tecnica di connessione pervenuta il 13.08.2021 con nota E-DIS-13.08.2021-0687605 è stata accettata dalla Scrivente in data 28.09.2021, nelle more di quanto previsto dall’art. 7.2 del TICA, e dunque al solo fine di non incorrere in decadenza del preventivo di connessione”*;

19. Chiron, richiede, pertanto, all’Autorità:
- “di intervenire affinché il Gestore provveda ad emettere il preventivo corretto, rettificando tutti gli errori del preventivo precedentemente emesso”;
 - “il rimborso [da parte del gestore, NdR] della quota del 30% del corrispettivo non dovuto già versato in data 28.09.2021”.
20. il reclamante, inoltre, evidenzia che, “Considerato che la tipologia del lavoro è di tipo “Complesso” come indicato all’art. 10.1 del TICA e che il tempo massimo per la realizzazione dei lavori è pari a 90 giorni lavorativi, aumentati di 15 giorni per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro, considerato inoltre che la lunghezza complessiva dell’elettrodotto è pari a 11,355 km, si avrebbe un tempo massimo per la realizzazione delle opere pari a 246 giorni lavorativi invece dei 300 indicati a preventivo”.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

21. il gestore premette che nel preventivo di connessione del 14 agosto 2020 “la soluzione tecnica minima per la connessione del lotto di impianti in argomento prevede la realizzazione di due elettrodotti da “CP Agna” per una percorrenza di circa 19,06 km complessivi, di cui 4,6 km in due cavidotti distinti ma affiancati e 14,46 km di doppia terna di conduttori su stessa palificazione, come evidenziato nel nostro preventivo prot. OUT-14/08/2020-0269521”;
22. e-distribuzione aggiunge quindi che “la reclamante sulla scorta di asserite prescrizioni nell’ambito dell’iter autorizzativo ha richiesto la modifica della soluzione tecnica e quindi del suddetto preventivo. La soluzione richiesta prevede la realizzazione di due elettrodotti dalla “CP Rovigo PA” per una percorrenza di circa 20,95 km complessivi, di cui 16,68 km in due cavidotti distinti ma affiancati a 2,51 km di doppia terna di conduttori come evidenziato nel nostro preventivo prot. E-DIS-13/08/2022021-0687605”;
23. e-distribuzione precisa, inoltre, che “nell’analisi delle doglianze, ha effettivamente individuato alcuni errori nel secondo preventivo, principalmente nell’attribuzione dei tempi massimi previsti per l’esecuzione della connessione, che, in virtù della soluzione tecnica richiesta dal produttore, sono determinabili in 389 giorni lavorativi ($90 + 15 * 19,95 = 389$)”;
24. il gestore, inoltre, evidenzia che “con riferimento alla mancata assunzione del parametro soglia previsto all’art. 26.2 del TICA ai fini della valorizzazione del corrispettivo di connessione, confermiamo che tale condizione afferisce esclusivamente ai casi di connessioni effettuate al livello di tensione Alta o Altissima, come riportato in tabella 1 del TICA e, pertanto, non è applicabile al caso in esame”;
25. e-distribuzione infine, ritenendo “di aver chiarito la propria posizione”, ritiene “vi siano gli elementi per poter dichiarare cessata la materia del contendere e, per l’effetto, procedere con l’archiviazione del reclamo”.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

26. Ai fini della decisione dell'odierno reclamo, è opportuno, in primo luogo, chiarire che l'analisi istruttoria è stata condotta in relazione al nuovo preventivo di connessione del 13 agosto 2021, avente codice di rintracciabilità T0737501 in relazione al quale il reclamante ha essenzialmente posto le proprie contestazioni;
27. in particolare, le due tematiche oggetto del reclamo sono:
 - a. la determinazione del corrispettivo per la connessione;
 - b. la determinazione della tempistica per la realizzazione della connessione medesima.
28. Con riferimento alla tematica *sub a)*, si evidenzia preliminarmente che, essendo acclarato che la potenza in immissione complessivamente richiesta dal reclamante per la connessione del lotto di impianti in questione è pari a 13964,64 KW e dunque maggiore di 6.000 kW, si applicano alla fattispecie in esame le condizioni procedurali ed economiche previste nella Parte IV del TICA, relative alle connessioni alle reti in alta e altissima tensione, ai sensi dell'articolo 18, comma 18.5 del TICA;
29. ne consegue, con riferimento alla determinazione del corrispettivo per la connessione, che:
 - a. il parametro-soglia previsto dall'articolo 26.2 del TICA e indicato nella Tabella 1 del TICA trova applicazione esclusivamente nel caso di connessioni in alta e altissima tensione che comportino la realizzazione di linee elettrica in alta e altissima tensione, come risulta dalla citata Tabella 1;
 - b. la STMG del secondo preventivo, come evidenziato nell'ambito dell'istruttoria, non comporta la realizzazione di linee in alta o altissima tensione, poiché l'impianto di rete per la connessione prevede solo lavori nella Cabina Primaria (CP) interessata dalla connessione "CP Rovigo PA" del predetto lotto di impianti di produzione e la realizzazione di linee elettriche in media tensione collegate alla medesima CP;
 - c. ne consegue che, nella fattispecie in esame, l'eventuale applicazione del parametro-soglia ne comporterebbe una moltiplicazione per un valore pari a 0 (zero), in ragione dell'assenza di linee in alta tensione nella STMG in oggetto, con conseguente sconto pari a 0 (zero) in merito alla relativa parte del corrispettivo per la connessione di competenza del produttore;
 - d. inoltre, come previsto dalla definizione di lotto di impianti di produzione (art. 1.1, lettera x) del TICA) e come indicato dal gestore nel preventivo in parola, il servizio di connessione per gli impianti di produzione ricompresi nel lotto in oggetto è, peraltro, erogato in media tensione.
30. Pertanto, sulla base delle risultanze istruttorie e degli elementi in atti, risulta che il gestore, nell'elaborazione del secondo preventivo di connessione abbia rispettato le modalità di determinazione del corrispettivo previste dalla regolazione nel caso delle connessioni alle reti in alta e altissima tensione.

31. Con riferimento alla seconda tematica oggetto di reclamo (tempistica per la realizzazione della connessione), si evidenzia in primo luogo che le tempistiche per la realizzazione della connessione sono definite:
 - a. nel caso di connessioni alle reti in bassa e media tensione, dall'articolo 10.1 del TICA;
 - b. nel caso di connessioni alle reti in alta e altissima tensione, autonomamente dai gestori di rete nelle proprie MCC, come previsto dalla Parte IV del TICA.
32. Ciò posto, con riferimento al preventivo in esame elaborato dal gestore, risultano essere state applicate le medesime modalità di calcolo delle tempistiche previste per la realizzazione di connessioni alle reti in bassa e media tensione, ai sensi dell'articolo 10.1 del TICA;
33. in particolare, poiché la STMG del secondo preventivo prevedeva la realizzazione di due elettrodotti in media tensione per una percorrenza di circa 20,95 km complessivi, il calcolo della tempistica per la realizzazione della connessione, applicando l'articolo 10.1 del TICA, comporta che ai 90 giorni lavorativi previsti nel caso di lavori complessi si possano aggiungere 15 giorni lavorativi per 19,95 km (numero di km di linee in media tensione eccedenti il primo km), per un totale di 389 giorni lavorativi, come indicato dal gestore nella propria memoria;
34. pertanto, alla luce delle precedenti considerazioni emerge il rispetto da parte del gestore delle tempistiche previste dalla regolazione per la realizzazione della connessione;
35. ciò posto, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, risulta che il gestore ha agito nel rispetto del TICA e si ritiene, dunque, che il reclamo presentato da Chiron Energy Real Estate S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A. non meriti accoglimento

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Chiron Energy Real Estate S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione con il codice di rintracciabilità T0737501;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

27 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini